

03760 15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AURELIO CAPPABIANCA

Dott. CAMILLA DI IASI

Dott. MARIO CIGNA

Dott. GUIDO FEDERICO

Dott. GIULIA IOFRIDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6512-2010 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliati in

ROMA VIA presso l'AVVOCATURA

GENERALE DELDO STATO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

SNC in persona dell'Amministratore pro tempore,
domiciliato in ROMA PIAZZA presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

Oggetto

*THIBDTI

R.G.M. 6512/2010

Cron. 3760

Rep.

- Presidence - vd. 19/11/2014

Consigliere - PU

Consigliere -

Rel. Consigliere -

Consigliere -

(1)

2014

3619

difeso dall'Avvocato margine;

giusta delega a

- controricorrente -

nonchè contro


- intimati

avverso la sentenza n. 14/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata 11/12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito per il controricorrente l'Avvocato che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



L'agenzia delle Entrate di Acireale accertava, ex art. 39 Dpr 600/73 un maggior reddito a fini llor ed Irpef di £ 316.184.000 nei confronti della

snc, per omessa registrazione di ricavi.

La CTR della Sicilia – sez. staccata di Catania- in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dalla società e dai soci.

I giudici di appello, richiamando gli esiti del procedimento penale a carieo dei soci illimitatamente responsabili della società, che erano stati assolti dalla Corte d'Appello di Catania dai reati di cui all'art. 43 D.lgs. n.504/95 e 4 D.lgs. 74/2000, affermavano l'illegittimità dell'accertamento induttivo, in quanto privo di adeguato supporto probatorio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce il vizio di difetto di motivazione ex art. 360 n.5) cpc nella parte in cui la CFR in motivazione ha affermato che la sentenza penale non ha effetto vincolante nel processo tributario, ma ha poi accolto l'appello in forza dell'efficacia estintiva del giudicato penale.

Il motivo è inammissibile in quanto non è corredato dal quesito ex art. 366 ultima parte cpc.

Esso è infatti privo della sintesi logico-giuridico della questione e non chiarisce - come imposto dalla citata disposizione del sodice di rito, al fine di consentire a questa Corte di formulare il necessario giudizio prognostico sul fondamento della censura – "le ragioni per le quali la dedotta insufficienza o contraddittorietà della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione."

Anche nel merito peraltro il motivo è infondato posto che la CTR non si è limitata a rinviare agli esiti del giudizio penale di assoluzione ma ha affermato di condividere, "nel suo autonomo esame dei fatti", l'assunto della Corte d'Appello di Catania.

Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate denunzia la violazione dell'art. 39 Dpr 600/73 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.3) cpc.

L'Agenzia censura in particolare la statuizione della CTR che ha negato la sussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo ex art. 39 dpr 600/73, effettuato in forza delle annotazioni eseguite dal contribuente su registri, non bollati, notes e brogliacci, rinvenuti dalla polizia tributaria. Lamenta inoltre che la CTR abbia omesso di rilevare, sulla base del combinato disposto degli att. 39 Dpr 600/73 e 2697 c.c., l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Come questa Corte ha già affermato, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore rappresenta infatti un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 Dpr 600/73, dovendo ricomprendersi tra le ss. cc. disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta.

Ne consegue che detta contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sé ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39 Dpr 600/73, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli. (Cass. 24051/2011 e, la recente Cass. 20094/2014). Nel caso di specie, ferma l'autonoma valutazione delle prove assunte in sede penale da parte del giudice tributario (Cass. 6918/2013), la documentazione extracontabile rilevata dalla Guardia di finanza deve ritenersi valido presupposto per l'accertamento induttivo ex art. 39 Dpr 600/73, pur in presenza di una contabilità ufficiale formalmente regolare, con conseguente inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente l'onere di contestare specificamente le risultanze dell'accertamento dell'Ufficio.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà ad nuovo esame delle risultanze processuali nel senso di cui in motivazione, nonché alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di

legittimità, ad altra sezione della medesima CTR.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2014

Estensore

dott Guido Federico

Il Presidente

dott. Aurello Cappabianca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 FEB: 2015

Il Funzionerio Giuliziario

Il Funzionario Giuriziario Marcello Bargossa